

STATUTO

**COOPERATIVA AMICA SAN
MICHELE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA OSVALDO
REMOTTI 43

Numero REA: AL - 264728

Codice fiscale: 02545350064

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2017 - Statuto completo;	2
---	---

Allegato "A" al n.30015 di raccolta

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

"COOPERATIVA AMICA SAN MICHELE -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale agricola denominata: "COOPERATIVA AMICA SAN MICHELE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS".

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede in Alessandria all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e unità locali operative.

Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 4 - Leggi speciali/Norme applicabili

Alla presente Cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del Codice Civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO III

SCOPO - OGGETTO

Articolo 5 - Definizione della scopo e attività mutualistica

La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore del sociale ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base delle previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa può svolgere, in ogni caso, la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 6 - Mutualità prevalente

La Cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari

categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle pre-

visioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del Codice Civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la Cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 7 - Informazioni relative alla gestione mutualistica

L'organo amministrativo e l'organo di controllo (se nominato) documentano - nella relazione sulla gestione (e/o comunque nel bilancio e relativi allegati) e nella relazione dell'organo di controllo - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa operante ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2 del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della Cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società.

Inoltre l'organo amministrativo deve documentare la condizione di mutualità prevalente con l'evidenziazione dei parametri di cui all'art. 2513 c.c.

Articolo 8 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo ed alle proprie finalità mutualistiche, si prefigge di svolgere le attività di seguito elencate:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

	- organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di animazione socio-culturale rivolti in modo specifico a minori e giovani e adulti sia svantaggiati che normodotati, sia presso strutture della Cooperativa che presso strutture di terzi; - organizzazione e gestione di attività di sostegno scolastico e rafforzamento nel metodo di studio rivolta a minori e giovani; - organizzazione e gestione di attività di formazione anche professionale anche in collaborazione con altri soggetti ed imprese; - attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione di soggetti svantaggiati anche attraverso la promozione di tirocini ed inserimenti lavorativi in imprese esterne; - gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; - educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; - svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate ed in particolare delle famiglie che incontrano la malattia e di affermazione dei loro diritti; - promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati; - organizzazione e gestione di attività educative attraverso la realizzazione di iniziative editoriali, produzione di spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi e multimediali, promozione di convegni e seminari, anche per conto di terzi; - attività di ricerca socio-economica, attività di divulgazione attraverso pubblicazioni e produzioni editoriali; B) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991: - organizzazione e gestione, per conto proprio o di terzi, di attività di ristorazione, intrattenimento, svago, bar, catering, ivi inclusa la gestione sia diretta che indiretta di punti di vendita fissi e mobili, di generi alimentari e bevande e non, nonché la somministrazione di prodotti alimentari e bevande; - organizzazione, gestione e realizzazione di servizi di pulizia civile ed industriale, di lavanderia e di qualunque altro tipo, ivi incluse attività musicali, teatrali e ludiche; - ideazione, creazione, produzione, acquisizione, sfruttamento e distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di	
--	---	--

prodotti di qualsiasi tipo, nuovi od usati, ivi inclusi articoli di abbigliamento, accessori, oggettistica, prodotti derivanti dalla lavorazione della ceramica, del legno, dalla tessitura e dalla produzione alimentare;

- creazione, acquisizione e gestione di aziende agricole, conduzione con mezzi cooperativi dei terreni agricoli sia propri che di terzi;
- gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, ittici ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti cooperativi;
- raccolta, lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, del sottobosco, forestali, zootecnici, avicoli, ittici e di ogni altro genere di allevamento di propria produzione, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi o per conto di terzi;
- commercializzazione dei prodotti agricoli e del sottobosco, forestali e zootecnici, nonché prodotti manipolati o trasformati, anche al dettaglio, direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo la valorizzazione dei prodotti agricoli in generale e dei prodotti da agricoltura sociale in particolare, l'eliminazione della rete di intermediazione, l'accesso diretto al mercato;
- gestione, in proprio e per conto di terzi, di qualsiasi tipo di lavoro di sistemazione e di manutenzione idraulico forestale, di rimboschimento, di conversione produttiva delle superfici forestali a bassa produttività, di miglioramento di terreni agricoli e di prevenzione degli incendi boschivi, lavori di impianto e di manutenzione di pascoli naturali, di vivai e di piantonai, di aree verdi, di giardini, parchi e di piste agro-silvo-forestali, forestazione e recupero di aree degradate, silvicoltura, pulizia aree boschive, abbattimento legname, manutenzione aree verdi, movimento terra e scavi, reimpianti e cura del territorio con l'utilizzo di mezzi tecnici e meccanici atti allo svolgimento del particolare lavoro svolto;
- sperimentazione di forme innovative di vendita diretta e filiera corta, anche in quanto occasioni formative e di educazione al consumo critico;
- promozione, attraverso il contatto con i consumatori, di nuove forme di consumo critico e più consapevole, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari;
- acquisto, affitto o altre forme di gestione di terreni di enti pubblici, morali o privati, con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione;
- acquisizione e gestione di boschi e trasformazione e commercializzazione del legname;

	- gestione di strutture e attività di agriturismo e didattica ambientale; - realizzazione di attività che prevedono l'utilizzo di animali per percorsi di avvicinamento e conoscenza, o che consentono di partecipare a percorsi di terapie assistite con gli animali; - realizzazione di orti per attività di terapia con il verde o per attività di rieducazione/empowerment di soggetti vulnerabili; - gestione in maniera diretta di strutture ricettive, di ristorazione e turistiche; - realizzazione di attività didattiche (a titolo di esempio non esaustivo: agri-asilo, fattoria didattica, centri estivi); - svolgimento di attività di formazione tecnica e professionale per l'inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro, nonché di formazione, insegnamento, promozione professionale rivolte ad operatori del sociale e non, anche attraverso l'organizzazione e/o la gestione di corsi e seminari o di docenze specifiche; - diffusione di programmi radiofonici a livello locale di contenuto religioso, culturale, sportivo e di altro genere. La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge 381/91 lettere a) e b) creando un collegamento funzionale tra le dette due tipologie di attività, come previsto dalla circolare ministeriale numero 153/1996. La Cooperativa ha perciò un oggetto plurimo che verrà attuato attraverso la gestione separata delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge numero 381/91. La Cooperativa, nello svolgimento della sua attività, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazioni/raggruppamenti temporanei di imprese, per lo svolgimento delle attività di cui sopra; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque direttamente attinenti ai medesimi, tra cui, a mero titolo esemplificativo:	
--	--	--

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

- aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- ricevere prestiti dai soci e a tal fine istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la relativa raccolta, da effettuarsi ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies c.c..

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI

Articolo 9 - Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 10 - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, aventi i requisiti specifici determinati dall'organo amministrativo con apposito regolamento e che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche non svantaggiate che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della Cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, secondo quanto meglio precisato nel successivo articolo 27 del presente Statuto;

e) le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coo-

perative sociali, secondo quanto meglio precisato nel

successivo articolo 28 del presente Statuto.

Articolo 11 - Persone svantaggiate.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo dovrà adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Articolo 12 - Soci in prova

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi, nel numero consentito dalla legge, in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale. La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento approvato dall'organo amministrativo. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari al venti per cento di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi posso-

no esercitare i diritti di controllo di cui all'art.

2545-bis del Codice Civile. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 13 - Ammissione dei soci cooperatori

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della Cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e tassa di ammissione, entro quindici giorni; cura quindi, solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti, la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'Organo Amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempre che l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato con raccomandata A/R o altri mezzi idonei. Quest'ultimo entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 14 - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la Cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla Cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 15 - Ristorni

L'Assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare su proposta dell'Organo Amministrativo la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori lavoratori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Più precisamente, la ripartizione del ristorno avverrà in base a quanto previsto da apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 codice civile, che l'Organo Amministrativo avrà cura di predisporre sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente combinati fra loro:

- a) le ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica e professionalità del socio;
- c) i compensi erogati;
- d) il periodo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Le somme assegnate a titolo di ristorno, comunque, non potranno superare il trenta per cento dei trattamenti economici complessivamente erogati ai soci.

In generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La distribuzione dei ristorni è rimessa alla discrezionalità dell'Assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera as-

sembrare che eventualmente deliberi la distribuzione dei
ristorni medesimi.

Nella distribuzione dei ristorni, infine, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Articolo 16 - Obblighi dei soci cooperatori

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda, se deliberata dall'Organo Amministrativo;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante da apposita comunicazione del socio da effettuarsi con lettera raccomandata inviata all'Organo Amministrativo.

I soci cooperatori, inoltre:

- 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- 2) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, nei limiti del capitale sottoscritto, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- 4) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
- 5) contribuiscono all'attività sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestando il loro lavoro in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

In deroga al presente punto, l'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio al-

lo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre Cooperative.

Articolo 17 - Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro della adunanza e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (se nominato) e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO VI

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 18 - Caratteristiche ed emissione delle quote dei soci cooperatori

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei soci.

Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Articolo 19 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 10. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per tutte le partecipazioni detenute dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 20 - Acquisto di quote spettanti ai soci coopera-

tori

L'Organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del Codice Civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare quote dei soci cooperatori.

TITOLO VII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 21 - Prestiti sociali

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della Cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci, previa predisposizione di apposito regolamento ai sensi dell'art.2521 c.c.

TITOLO VIII

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 22 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 23 - Recesso del socio cooperatore

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente Statuto, ed in particolare:

- a) allorchè il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio dell'organo amministrativo, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2 c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione. E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra Cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 24 - Esclusione del socio cooperatore

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione del so-

cio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti

dalla legge, nel caso in cui il socio:

- (a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- (b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- (c) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società;
- (d) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente in modo grave la società;
- (e) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa, pur dietro formale sollecito da parte dell'Organo Amministrativo;
- (f) svolga attività in contrasto o in concorrenza con la società;
- (g) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, o nei Regolamenti, o nelle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali;
- (h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;
- (i) subisca - laddove lavoratore subordinato - un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- l) subisca, da parte della Cooperativa, la risoluzione per inadempimento del proprio rapporto di lavoro non subordinato;
- (m) si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 25 - Successione per causa di morte del socio cooperatore

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata secondo quanto previsto al successivo articolo 26.

Articolo 26 - Liquidazione e rimborso della quota del socio cooperatore

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514, comma 1, lett. d), del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'ap-

provazione del bilancio e con riferimento all'art. 2535 c.c.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI VOLONTARI, SOCI PERSONE GIURIDICHE e CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Articolo 27 - Soci volontari

I soci volontari sono le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea dei soci per la totalità dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci richiesto dalla legge e dal presente statuto, l'Organo Amministrativo dovrà adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società

E' esclusa la remunerazione dell'attività svolta.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

1) il divieto di distribuzione degli utili e delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) è applicabile anche ai soci volontari;

2) le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;

3) ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, C.C., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art.2527, comma 3, c.c.);

5) per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione dell'Organo amministrativo (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) si applica ai soci volontari la regola del voto capitarario (art. 2538 c.c.).

Articolo 28 - Soci persone giuridiche

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa le persone giuridiche, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo

sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa sociale, e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il loro conferimento.

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Più precisamente:

1) il divieto di distribuzione di utili e delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) è applicabile anche ai soci persone giuridiche;

2) la disposizione ex art. 2532 c.c. sul recesso trova applicazione anche ai soci persone giuridiche;

3) ai fini dell'applicazione dell'art. 2519, comma 2, c.c. e quindi nel numero dei soci rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni non si tiene conto dei soci persone giuridiche, che non concorrono direttamente ad attuare lo scopo mutualistico;

4) ai fini dell'applicazione dell'art. 2522, comma 2. c.c., le persone giuridiche non possono essere computate nel numero minimo di tre soci richiesto dalla norma, né possono partecipare alla Cooperativa composta da meno di nove soci;

5) le norme sui "soci in prova" (art. 2527 comma 3, c.c.) non si applicano alle persone giuridiche socie;

6) le partecipazioni sociali delle persone giuridiche possono essere cedute ad altre persone giuridiche aventi i requisiti prescritti dall'art. 11 della legge n. 381/1991, previa autorizzazione dell'Organo amministrativo - di cui all'art. 2530, comma 1, c.c. - finalizzata ad accertare il possesso nell'acquirente dei requisiti suddetti;

7) si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto capitario di cui all'art. 2538 del codice civile; tuttavia, in sede di costituzione o, previa delibera dell'assemblea, in sede di ammissione ai soci cooperatori persone giuridiche che rivestono la qualifica di Onlus possono essere attribuiti sino a 5 voti, fermo restando che le persone giuridiche ex art. 11 della legge n. 381/1991 non possono esprimere, in ciascuna assemblea generale, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e/o rappresentati.

Articolo 29 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-

tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, commi 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 23 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale quanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 24 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione e/o di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) la carente o mancata partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci ordinari.

TITOLO X SOCI SOVVENTORI

Articolo 30 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, e solo qualora ciò non sia ritenuto incompatibile con l'applicazione residuale delle norme previste per le s.r.l., possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli en-

ti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Articolo 31 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 32 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 33 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 34 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

Articolo 35 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 36 - Destinazione degli utili di esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545 quinquies, comma 2, c.c. In particolare deve essere osservato il disposto dell'art. 2545 quater destinando almeno il 30% degli utili netti annuali a riserva legale. Inoltre deve essere destinata una quota dei medesimi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione nel rispetto dell'art. 11 L. 59/1992.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 37 - Convocazione e funzioni dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. (anche a mano), posta elettronica certificata ordinaria o altro mezzo idoneo (fax, e-mail eccetera) inviati almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea tra l'altro:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 30, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla nomina dell'eventuale Organo di Controllo;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dello statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 38 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 39 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 40 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 32, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, componente dell'Organo di controllo o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe, in forma scritta, devono essere depositate prima dell'apertura dei lavori assembleari.

Articolo 41 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO XIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 42 - Nomina, composizione, durata dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo è nominato sino a revoca o dimissioni, salvo diversa deliberazione assembleare.

Qualora non vi abbia provveduto la decisione dei soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente.

Articolo 43 - Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e gestione della Società, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2475 quinto comma del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

In particolare, si precisa che è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci per il compimento delle seguenti operazioni: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico; il compimento, da parte dell'organo amministrativo, di operazioni per le quali sussista un interesse degli amministratori, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti de-

gli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

Articolo 44 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione (se nominato) è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, col mezzo celere più idoneo, in modo che i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di Controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 45 - Compenso dell'organo amministrativo

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-

tato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 46 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in via disgiunta rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 47 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, ricorrendone le condizioni potrà essere monocratico, così come previsto dall'articolo 35 del D.L. 9 febbraio 2012 numero 5 e successive modifiche, o collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di controllo è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organo di controllo, qualora nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO XV

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 48 - Modificazioni della statuto

Le modificazioni della Statuto sono di competenza dell'assemblea ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio, con applicazione dell'articolo 2545-novies del Codice Civile.

TITOLO XVI

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 49 - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato

Tutte le controversie deferibili ad arbitri sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i componenti dell'organo di controllo, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nel-

l'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'ar-

bitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO XVII
NORME FINALI

Articolo 50 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 2521 comma quinto del codice civile. In particolare deve essere redatto il Regolamento previsto dall'art. 6 della L. 142/2001.

Articolo 51 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli effetti di legge, nel presente statuto:

* divieto di distribuzione di dividendi in deroga all'art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;

* divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all'art. 2514, comma 1, lett. b, C.C.;

* divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. c, C.C.;

* obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d, C.C..

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 52 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 53 - Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento.

In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

F.to: ANTONIO DINI

CORDERO ERICO

GIUSEPPE BODRATI

PICOTTI ANDREA

MENABO' DANIELE

IVO PICCININI

ZANON LUCIANO

SILVIA FASOLO

ROMANA BELLANTI

LUCIANO MARIANO notaio

28 di 28